

Panoramica sull'accudimento extrafamiliare di minori (conformemente all'ordinanza)

| | Accudimento in una famiglia | Accudimento in una struttura |
|--------------------|--|---|
| Accudimento diurno | I genitori diurni possono offrire fino a quattro posti per l'accudimento diurno. Il posto per l'accudimento diurno può essere occupato successivamente da diversi minori. A determinate condizioni (art. 16) i genitori diurni possono offrire fino a sei posti per l'accudimento diurno. I parenti e le persone vicine ai genitori, anche se effettuano l'accudimento dietro compenso, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che l'accudimento da parte di terzi sia stato deciso dai genitori. Le altre persone sono soggette all'obbligo di autorizzazione, se accudiscono dietro compenso minori al di sotto dei 16 anni per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all'anno. | Struttura diurna (p. es. asili nido, centri diurni per l'accoglienza di bambini, doposcuola, gruppi di gioco per bambini, servizi di prescuola) Chi intende offrire più di quattro posti per l'accudimento diurno è soggetto all'obbligo di autorizzazione valido per le strutture diurne. |

| | Accudimento in una famiglia | Accudimento in una struttura |
|---------------------------|---|--|
| Accudimento a tempo pieno | Genitori affidatari | Struttura a tempo pieno (p. es. istituti, case-famiglia, centri abitativi per giovani) |
| | I genitori affidatari possono offrire fino a tre posti per l'accudimento a tempo pieno . Il posto per l'accudimento a tempo pieno può essere occupato successivamente da diversi minori. A determinate condizioni (art. 23) i genitori affidatari possono offrire fino a cinque posti per l'accudimento a tempo pieno. | Chi intende offrire più di tre posti per l'accudimento a tempo pieno è soggetto all'obbligo di autorizzazione. |
| | I parenti e le persone vicine ai genitori sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione, a condizione che l'accudimento da parte di terzi sia stato deciso dai genitori. | |
| | Le <i>altre persone</i> sono soggette all'obbligo di autorizzazione, se accudiscono gratuitamente o dietro compenso minori al di sotto dei 18 anni per più di 3 giorni e notti alla settimana e più di 4 settimane consecutive oppure per più di 10 settimane nel corso dell'anno. | |

| Forme di accudimento particolari | Babysitter, giovani alla pari e programmi scolastici di scambio L'accudimento da parte di terzi nella stessa economia domestica dei genitori (babysitter, giovani alla pari) nonché l'accudimento nell'ambito dei programmi scolastici di scambio, effettuati volontariamente o con il consenso dei genitori, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione. |
|---|---|
| Collocamenti per decisione di un'autorità | Misure di protezione dei minori Un'autorità può ordinare il collocamento di un minore presso genitori diurni o affidatari oppure in una struttura soltanto se questi dispongono di un'autorizzazione. Solo in casi giustificati (p. es. urgenze o collocamenti di pochi giorni) l'autorità può affidare il minore provvisoriamente a persone adeguate che non dispongono dell'autorizzazione richiesta. |